



COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO



COMUNE DI
VALSAMOGGIA



COMUNE DI
ZOLA PREDOSA



PSC

VARIANTE 2015

(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 32bis)

Adeguamento alle modifiche richieste dalla Città Metropolitana nell'ambito del procedimento di espressione dell'intesa e delle valutazioni ambientali

Adozione:

Monte S. Pietro: Del. CC. n. 99 del 28/12/2016
Valsamoggia: Del. CC. n. 122 del 20/12/2016
Zola Predosa: Del. CC. n. 89 del 28/12/2016

Approvazione:

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

Comuni

Monte San Pietro
Valsamoggia
Zola Predosa

Sindaci

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Assessori

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Responsabile di Progetto

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)

GRUPPO DI LAVORO**Ufficio di Piano Area Bazzanese**

Marco LENZI (Responsabile di progetto)
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

Commissione Tecnica di Coordinamento

Alberto CAULA (Comune Monte S. Pietro)
Federica BALDI (Comune Valsamoggia)
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)

Sommario

Premessa	4
Parte I	4
MODIFICHE NECESSARIE PER SODDISFARE LE RISERVE ESPRESSE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA.....	4
Parte II	10
IL PARERE IN MATERIA DI VINCOLO SISMICO	10
Parte II	11
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	11

Premessa

I Comuni facenti parte dell'Area Bazzanese, in conseguenza del pervenire delle riserve espresse dalla Città Metropolitana con Atto del Sindaco Metropolitano n. 111 del 7 giugno 2017, hanno formulato il Documento "Adeguamento alle Riserve formulate dalla Città Metropolitana", approvato rispettivamente con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 48 del 28/07/2017, del Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 64 del 25/07/2017 e del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 42 del 26/07/2017, con il quale riscontrano le riserve espresse adeguando la Variante 2015 al PSC alle stesse.

Con i medesimi provvedimenti hanno richiesto, fra l'altro, l'espressione dell'intesa di cui all'art. 32, comma 10, della L.R. 20/2000 non essendo intervenuta, a conclusione della Conferenza di Pianificazione, la sottoscrizione del relativo accordo di Pianificazione.

Con atto del Sindaco metropolitano n.186 del 20 settembre 2017 la Città Metropolitana di Bologna, in conseguenza della specifica richiesta, ha espresso l'intesa di cui all'art. 32, comma 10, della L.R. 20/2000, attestando la conformità della Variante al PSC dei Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, subordinandola all'inserimento nel piano di alcune modifiche meglio precisate nella Relazione istruttoria di cui alla Parte I del presente documento, modifiche necessarie per soddisfare compiutamente le riserve espresse ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000.

Con lo stesso atto inoltre, quale Autorità competente, la Città Metropolitana esprime la contestuale Valutazione Ambientale sul documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) della Variante, di cui alla Parte III.

Parte I MODIFICHE NECESSARIE PER SODDISFARE LE RISERVE ESPRESSE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

3.1. Ambito di riqualificazione Riale nord AR.s8

RISERVA N . 1 al PSC:

La Città Metropolitana ritiene la **riserva n.1 accolta.**

3.2. L'ambito ATP "centro cinofilo" di Chiesa Nuova

RISERVA n.2 al PSC e al RUE:

La Città Metropolitana ritiene la **riserva n.2 parzialmente accolta.**

Valutazioni:

Ricordando che il PTCP all'art. 11.4 delle NTA, tra gli insediamenti ammissibili negli ambiti rurali, al comma 1) indica le attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate, si ritiene ammissibile la realizzazione dei soli 600 mq per attività di servizio, corrispondenti ai due ambiti di nuovo insediamento AN.e previsti nel PSC vigente come sviluppo residenziale del complesso "Golf Bologna" e trasformati nella presente variante in dotazioni ecologiche.

Si chiede quindi di integrare la norma, prevedendo che tutti gli interventi aggiuntivi rispetto ai 600 mq per attività di servizio sopra richiamati, siano realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività.

Pertanto dovrà essere specificato che alla cessazione di quest'ultima tali superfici utili non

potranno costituire un diritto edificatorio acquisito.

Inoltre, tutti gli eventuali interventi programmabili, anche quelli attuabili tramite il POC, di cui all'art. 4.6.10 comma 9 del RUE, dovranno essere coerenti con la disciplina del territorio rurale, a cui la dotazione appartiene.

Si chiede infine di integrare la scheda di Valsat approfondendo il tema della compatibilità acustica, sulla base degli esiti della DOIMA, in relazione alle attività insediabili, prevedendo gli opportuni condizionamenti all'attuazione ed il relativo monitoraggio.

Riscontro alla prescrizione formulata con l'intesa:

In adempimento alla prescrizione il comma 4bis dell'art. 4.6.10 delle Norme di RUE sarà modificato come di seguito riportato (con carattere colore rosso sono evidenziate le variazioni rispetto al testo precedente come riportato nel Documento "Adeguamento alle Riserve formulate dalla Città Metropolitana" citato nelle premesse):

"4bis. ATP GOLF CLUB - AREA B - Chiesa Nuova, comune di Monte San Pietro: per questo sub-ambito, avente superficie territoriale di circa mq. 53.000, è ammesso, in coerenza con la disciplina del territorio rurale e previa sottoscrizione di convenzione con l'Amministrazione Pubblica, l'insediamento di un "centro cinofilo" per le seguenti funzioni e superfici:

- *Uso ammesso: d5 (compreso pensione e attività di addestramento cani);*
- *Interventi e parametri ammessi: NC con superficie complessiva pari a mq. 3.600 di cui:*
 - *mq. 600 di Su per attività di servizio quali Ufficio con zona accoglienza, servizi personale e pubblico, ambulatorio/infermeria, cucina/deposito alimenti, magazzino, pet shop, area tolettatura, alloggio custode;*
 - *mq. 3.000 da realizzare con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività, così ripartiti:*
 - *mq. 2.400 per campi gara coperti*
 - *mq. 600 per pensione cani*

L'edificato dovrà essere concentrato nella pozione posta a nord-ovest dell'areale, in continuità con il tessuto esistente, al fine della salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo e delle visuali dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare di cui all'art. 10.10 del PTCP. Le recinzioni dei campi gara e delle aree di sgambamento all'aperto dovranno essere realizzate con materiali adeguati (naturali, trasparenti, ...) all'esigenza di salvaguardia di tali aspetti. Le aree libere, qualora non rappresentino anche visuali significative, potranno essere destinate a funzioni che non comportino edificazione, se non in misura minima, come attrezzature ricreative e sportive all'aria aperta e simili.

La composizione progettuale degli interventi dovrà valorizzare gli elementi ambientali e storico-culturali presenti nel contesto (quali la "Viabilità storica"). L'intervento dovrà utilizzare adeguate essenze arboree autoctone.

Particolare attenzione dovrà essere posta al tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire un'adeguata ricarica della falda. In sede attuativa devono essere definite le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto; gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli Enti competenti, in corpo idrico superficiale; saranno comunque da privilegiare soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.

I parcheggi pertinenziali necessari in relazione alla tipologie dell'intervento dovranno essere realizzati con tecniche atte a garantire la permeabilità dei suoli e a non configurare ampie superfici pavimentate.

Dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico post operam in relazione al rumore originato dal traffico veicolare e dall'abbaio dei cani da effettuare fra il terzo ed il sesto mese successivo all'entrata a regime del centro cinofilo. Il campionamento dovrà eseguirsi nei periodi temporali individuati come più critici dalla DOIMA (orario dei pasti degli animali, giornate di gara), in particolare per quanto riguarda il criterio differenziale. Tale rilevazione dovrà essere successivamente eseguita con cadenza biennale.

Modalità d'intervento: intervento edilizio convenzionato esteso all'intero sub-ambito.

Corresponsione del contributo di sostenibilità come da parametri di PSC.

*Alla cessazione dell'attività le strutture leggere e/o facilmente amovibili destinate alla copertura dei campi gara (mq. 2.400) ed alla pensione per cani (mq. 600) di cui al primo capoverso del presente comma dovranno essere completamente rimosse e l'area da esse occupate dovrà essere restituita all'ordinaria conduzione agricola dei suoli. **Le superfici di tali strutture non potranno costituire in alcun modo un diritto edificatorio acquisito.** A tutela della P.A. per l'effettuazione di tale adempimento la convenzione da sottoscrivere per l'esecuzione dell'intervento dovrà prevedere apposite clausole di garanzia.*

La convenzione dovrà inoltre formalizzare la contestuale rinuncia alla previsione di sviluppo residenziale posta all'interno del Complesso "Golf Bologna", già identificati quali ambiti AN.e dai precedenti strumenti urbanistici ed ora classificati come Ambiti ECO.".

Inoltre il comma 9 dell'articolo 4.6.10, relativo agli interventi programmabili in POC, sarà modificato come di seguito indicato:

*"9. Ogni altro intervento in tali aree, ivi compresa la realizzazione di nuove attrezzature, può essere programmato nel POC sulla base delle condizioni definite nel PSC e alle condizioni di cui all'art. 3.1.2 del presente RUE, **in coerenza con la disciplina del territorio rurale.***

Si provvede infine a modificare la scheda di Valsat secondo le indicazioni fornite .

Il punto "C2. INDICAZIONI DI MITIGAZIONE E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE" della Valsat viene integrato come di seguito riportato:

"La progettazione dell'intervento dovrà essere estesa all'intero sub-Ambito ATP e le strutture in esso previste dovranno essere accorpate nella porzione nord-ovest dello stesso, in continuità con il tessuto esistente, evitando utilizzazioni comportanti edificazione ed altre opere presso la strada che comunque possano disturbare il rapporto visivo fra chi percorre l'arteria e il paesaggio agricolo e/o collinare;le recinzioni dei campi gara e delle aree di sgambamento all'aperto dovranno essere realizzate con materiali adeguati (naturali, trasparenti, ...) all'esigenza di salvaguardia di tali aspetti; le aree libere, qualora non rappresentino anche visuali significative, possono essere destinate a funzioni che non comportino edificazione, se non in misura minima, come attrezzature ricreative e sportive all'aria aperta e simili.

La composizione progettuale degli interventi dovrà valorizzare gli elementi ambientali e storico-culturali presenti nel contesto (quali la "Viabilità storica"). Soprattutto per gli ambiti inseriti in contesti di interesse naturalistico (connettivo ecologico) o paesaggistico l'intervento dovrà utilizzare adeguate essenze arboree autoctone.

Si dovrà porre particolare attenzione al tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire un'adeguata ricarica della falda; ciò comporta un miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero. In sede attuativa devono essere definite le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto; gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli Enti competenti, in corpo idrico superficiale; saranno comunque da privilegiare soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio

dell'intervento.

I parcheggi pertinenziali necessari in relazione alla tipologie dell'intervento dovranno essere realizzati con tecniche atte a garantire la permeabilità dei suoli e a non configurare ampie superfici pavimentate.

Essendo l'area inclusa in "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura" di cui all'art. 4.8 del PTCP dovrà inoltre prevedersi la realizzazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, non ricomprendendo in essa le superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto.

In relazione alla pericolosità sismica si pone in evidenza che trattasi di areale sottoposto a progettazione unitaria. Le conclusioni degli specifici approfondimenti in materia evidenziano che, "... la categoria sismica di sottosuolo, determinata mediante la stima del parametro Vs30, è risultata corrispondere alla C (circa 260 m/s) ..." e che "... l'analisi della potenziale liquefacibilità ... indica la presenza nell'area di terreni con rischio di liquefazione molto basso e pressoché nullo ...". E' evidente che nella fase della progettazione attuativa dovranno essere eseguiti i dovuti ulteriori approfondimenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (se ed in quanto necessari).

La modifica cartografica relativa alla località Chiesa Nuova (Comune di Monte S. Pietro) proposta dalla Variante 2015 al PSC non comporta incremento di carico urbanistico o di dimensionamento complessivo dello strumento urbanistico, ma opera esclusivamente mediante l'ampliamento delle funzioni insediabili nell'ambito oggetto di individuazione quale ATP (costituente dotazione territoriale, pur se privata - Art. 6.32 PSC - Art. 3.1.2 RUE) per attività compatibili con il territorio rurale del quale gli ambiti ATP fanno parte.

Dal punto di vista delle componenti ambientali, le variazioni proposte non generano impatti aggiuntivi da valutare oltre a quelli oggetto del presente rapporto che non siano già stati valutati nella VAS-ValSAT facente parte del PSC e del RUE a suo tempo approvati.

*Monitoraggi: **Dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico post operam** in relazione al rumore originato dal traffico veicolare e dall'abbaiare dei cani **da effettuare fra il terzo ed il sesto mese successivo all'entrata a regime del centro cinofilo. Il campionamento dovrà eseguirsi nei periodi temporali individuati come più critici dalla DOIMA (orario dei pasti degli animali, giornate di gara), in particolare per quanto riguarda il criterio differenziale. Tale rilevazione dovrà essere successivamente eseguita con cadenza biennale.***

3.3. L'ambito ATP "Campo volo", in località Monteveglio

RISERVA n.3 al PSC e al RUE:

La Città Metropolitana ritiene la riserva n.2 parzialmente accolta.

Valutazioni:

Analogamente a quanto indicato per il centro cinofilo, richiamando il PTCP, che all'art. 11.4 delle NTA, tra gli insediamenti ammissibili negli ambiti rurali, al comma 1) indica le attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate, si chiede di integrare la norma prevedendo che tutti interventi da realizzare per lo svolgimento dell'attività di campo volo per ultraleggeri, siano realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività.

Pertanto alla cessazione di quest'ultima, tali superfici utili non potranno costituire un diritto edificatorio acquisito.

Inoltre, tutti gli eventuali interventi programmabili, anche quelli attuabili tramite il POC, di cui all'art. 4.6.10 comma 9 del RUE, dovranno essere coerenti con la disciplina del territorio

rurale, a cui la dotazione appartiene.

In merito al tema della presenza dell'elettrodotto ad Alta Tensione 132 kV e alla eventuale interferenza con esso nello svolgimento della particolare tipologia di attività prevista, si chiede di riportare nella norma i condizionamenti di cui al Dlgs 81/2008, artt. 83 e 117, e alla relativa tabella 1 dell'All. IX, in merito alla distanza di sicurezza da tenere rispetto ad impianti e linee elettriche. Inoltre come indicato nell'allegato parere di ARPAE SAC, si segnala l'opportunità di verificare con ENAC le eventuali indicazioni attuative.

Infine si segnala che la scheda d'ambito dovrà prevedere un monitoraggio acustico comprendente anche il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Riscontro alla prescrizione formulata con l'intesa:

Per l'ambito ATP "Campo Volo" eventuali diritti edificatori sono assegnati dal POC, pertanto le specifiche richieste relative agli interventi ammessi, alle superfici insediabili ed al monitoraggio acustico saranno ribadite nella relativa scheda del POC del Comune di Valsamoggia.

In adempimento alla prescrizione formulata il comma 8quater dell'art. 4.6.10 delle Norme di RUE viene comunque modificato come di seguito riportato (*con carattere colore rosso sono evidenziate le variazioni rispetto al testo precedente come riportato nel Documento "Adeguamento alle Riserve formulate dalla Città Metropolitana" citato nelle premesse*):

"8quater. ATP Campo Volo di Monteveglio: In questa area è possibile lo specifico insediamento di un campo volo per ultraleggeri, in coerenza con la disciplina del territorio rurale.

Interventi ammessi: sono ammessi in via ordinaria gli interventi previsti al precedente comma 1.

La realizzazione delle piste di decollo/atterraggio non dovrà comportare nuova impermeabilizzazione di suolo. Analogamente i posti auto necessari ai fini delle dotazioni pertinenziali dell'intervento dovranno essere eseguiti con elementi permeabili che consentano il mantenimento del tappeto erboso.

La quota minima della viabilità interna all'avio superficie, nei tratti sottopassanti l'elettrodotto, dovrà mantenere la quota attuale del terreno o comunque risultare compatibile con le distanze minime previste dal DM n. 28 del 21 marzo 1988 con particolare riferimento agli artt. 83 e 117 ed alla relativa tabella 1 dell'allegato 9.

Nei tratti sottopassanti l'elettrodotto la recinzione dovrà essere realizzata in materiale dielettrico.

In sede attuativa devono essere definite le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto; gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli Enti competenti, in corpo idrico superficiale; saranno comunque da privilegiare soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.

Ai fini del controllo degli apporti d'acqua l'intero ambito dovrà essere considerato come appartenente all' "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", ai sensi dell'art. 4.8 del PTCP. Di conseguenza è sottoposto alle disposizioni dello stesso art. 4.8 e dell'art. 20 del PSTS-07 che prevedono la realizzazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, non ricomprendendo in essa le superfici

permeabili destinate a parco o a verde compatto.

In considerazione dell'inclusione dell'ambito in "Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo "A"" dovranno essere scrupolosamente rispettate le indicazioni dell'allegato "O" al PTCP con particolare riferimento alla non ammissibilità della realizzazione di stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi.

Eventuali interventi programmati dal POC ai sensi del successivo comma 9, da realizzare per lo svolgimento dell'attività di campo volo per ultraleggeri, dovranno essere realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività. Alla cessazione della stessa le superfici realizzate non potranno costituire un diritto edificatorio acquisito e dovranno essere completamente rimosse e l'area da esse occupate dovrà essere restituita all'ordinaria conduzione agricola dei suoli."

Per le altre precisazioni richieste sulla norma di RUE si richiama il riscontro alla precedente prescrizione in relazione alle modifiche al comma 9 dell'art. 4.6.10.

Parte II

IL PARERE IN MATERIA DI VINCOLO SISMICO

Il Documento “Adeguamento alle Riserve formulate dalla Città Metropolitana”¹ richiamato nelle premesse del presente documento già riporta il parere espresso in materia di vincolo sismico dalla stessa Città Metropolitana, di cui il medesimo documento prende atto confermando che nella fase attuativa degli interventi (POC/PUA/Permesso di costruire) dovranno essere effettuati gli approfondimenti richiesti.

Con l’espressione dell’intesa la Città metropolitana ha a propria volta preso atto del riscontro effettuato.

Di conseguenza viene confermato che al momento della predisposizione dei successivi Piani Attuativi o degli atti finalizzati all’ottenimento del titolo abilitativo per l’esecuzione degli interventi dovranno essere eseguiti i necessari approfondimenti in materia di vincolo sismico, come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

¹ Approvato rispettivamente con Deliberazioni Consiliari del Comune di Monte San Pietro n. 48 del 28/07/2017, del Comune di Valsamoggia n. 64 del 25/07/2017 e del Comune di Zola Predosa n. 42 del 26/07/2017.

Parte II LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Infine il già più volte citato documento “Adeguamento alle Riserve formulate dalla Città Metropolitana”² riporta anche le valutazioni preliminari sostanzialmente positive effettuate dalla Città Metropolitana di Bologna, quale Autorità competente, al momento della formulazione delle Riserve precisando che l’espressione in merito alla valutazione ambientale sarebbe avvenuta nell’ambito dell’intesa di cui all’art. 32, c. 10, della L.R. 20/2000. Lo stesso documento indica le modifiche agli elaborati di Variante conseguenti il riscontro ai pareri e alle osservazioni pervenute dagli Enti competenti in materia ambientale.

Con l’espressione dell’intesa la Città metropolitana ha effettuato ulteriori valutazioni integrative e richiamato il parere espresso da ARPAE SAC ai fini dell’acquisizione dell’intesa:

6. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

(...)

L’Amministrazione Comunale, durante la fase di controdeduzione, ha provveduto ad integrare e modificare gli elaborati di PSC, tra cui il Rapporto ambientale VAS/ValSAT, in recepimento delle indicazioni e dei condizionamenti rilevati dagli Enti competenti in materia ambientale.

In particolare:

In risposta al parere di **AUSL**, il PSC viene integrato con le considerazioni relative alla modifica del comma 7 dell’articolo 3.6 alle norme del PSC e al punto 2, lett. c) della Scheda AR.s8 “Zola Predosa - Riale Nord”, elaborato “Schede ambiti di trasformazione” e al Rapporto di VAS-ValSAT.

Rispetto agli altri temi trattati, vengono date specificazioni sui temi relativi a:

- Monetizzazione: Si ribadisce quanto già riportato nell’Allegato A alla Relazione alla Variante al PSC 2015. Sia le disposizioni del PSC vigenti che quelle proposte per la variante si attengono ai principi indicati nel comma 7 dell’Art. A-26 dell’allegato alla LR 20/2000 e s.m.e i. che regola i casi in cui è ammessa la monetizzazione
- Interventi significativi-PRA, comma 10 art 7,15: Si precisa che la disciplina dei manufatti citati è argomento del RUE, che definisce fra l’altro superficie ed altezza massima nonché il fatto che questi edifici sono consentiti “una tantum”, e, conseguentemente, non possono essere oggetto di ampliamento.
- Fascia di rispetto elettromagnetismo area Martignone: Si conferma quanto già riportato nell’Allegato A alla Relazione alla Variante al PSC 2015 con il richiamo al D.M. 29/5/2008, e alla definizione di “fascia di rispetto” della Direttiva Regionale per l’applicazione della LR 30/2000 di cui alla Delibera di G.R. 197/2001”
- Centro cinofilo in località Chiesa Nuova a Monte San Pietro: In relazione alla previsione sopra riportata si precisa che a corredo della documentazione della Variante è stato prodotto un Rapporto di VAS-ValSAT corredato dalla specifica documentazione previsionale di Impatto Acustico di cui si riporta che l’intervento risulta acusticamente compatibile e risponde a tutte le vigenti normative nazionali, regionali e comunali sull’inquinamento acustico ambientale.
- Campo volo per ultraleggeri: Anche per tale previsione a corredo della documentazione della Variante è stata prodotto Rapporto di VAS-ValSAT corredato dalla specifica documentazione previsionale di Impatto Acustico le cui conclusioni attestano la compatibilità degli interventi dal punto di vista acustico.

In risposta al parere di **ARPAE**, viene specificato che:

² Approvato rispettivamente con Deliberazioni Consiliari del Comune di Monte San Pietro n. 48 del 28/07/2017, del Comune di Valsamoggia n. 64 del 25/07/2017 e del Comune di Zola Predosa n. 42 del 26/07/2017.

- Centro cinofilo: Si prende atto di quanto riportato nel parere espresso. Le valutazioni effettuate sono tutte relative ad argomenti già trattati all'interno del Rapporto di VAS - ValSAT e per essi lo stesso documento individua gli interventi di mitigazione degli eventuali impatti che devono essere adottati e di cui le disposizioni della Variante al PSC ed al RUE hanno già tenuto conto.
- Campo volo: Si prende atto di quanto riportato nel parere espresso. Le valutazioni effettuate sono tutte relative ad argomenti già trattati all'interno del Rapporto di VAS - ValSAT e per essi lo stesso documento individua gli interventi di mitigazione degli eventuali impatti che devono essere adottati e di cui le disposizioni della Variante al PSC ed al RUE hanno già tenuto conto, in particolare che in relazione alla tutela delle acque sotterranee viene già richiamato l'obbligo di rispetto dell'allegato O alle norme di PTCP in considerazione dell'inclusione dell'Ambito in terrazzo alluvionale ed in area di ricarica della falda.

In risposta al parere dell'IBC che dichiara di non aver nulla da segnalare in merito alla Variante 2015 al PSC per gli aspetti di competenza dell'Istituto, si prende atto di quanto segnalato.

In risposta al parere del **Consorzio della Bonifica Renana** in merito al controllo degli apporti d'acqua per l'area di Campo Volo: Si prende atto di quanto prescritto, inserendo nel RUE (art. 4.6.10, comma 8quater) le modifiche che specificano come ai fini del controllo degli apporti d'acqua l'intero ambito dovrà essere considerato come appartenente all' "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", ai sensi dell'art. 4.8 del PTCP. (...).

In risposta al parere del **Consorzio della Bonifica Burana** in merito ai canali e opere di competenza: Si prende atto di quanto prescritto, evidenziando che già ora le disposizioni di PSC, all'art. 2.20, danno evidenza del dovuto rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904 e s.m.e i. da cui discendono le limitazioni citate. Il principio dell'invarianza idraulica richiamato nel parere è già contenuto nell'articolato delle norme di RUE (art. 3.7.2 commi 2 e 3) e si applica agli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree ancora non urbanizzate. Analogamente in tale articolato viene previsto l'interessamento dell'autorità idraulica competente con la quale devono essere concordati i criteri di gestione delle acque meteoriche.

In risposta al parere di **ATERSIR**: si prende atto di quanto segnalato. Si precisa che nella fase attuativa gli interventi sono comunque sottoposti a procedimenti per i quali vengono acquisiti, in relazione agli stessi, i pareri degli Enti gestori dei Servizi, fra i quali quello del Servizio Idrico Integrato, per cui la citata verifica puntuale è assicurata.

In risposta al parere di **HERA**: Si prende atto che non sono presenti criticità per le reti fognarie.

In risposta al parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale che segnala alcuni refusi: si prende atto di quanto segnalato e si provvede ad effettuare le dovute correzioni.

In risposta al parere dell'**Aeronautica Militare** sul Sistema Oleodotti POL NATO nord Italia: si prende atto che non sono presenti interferenze con il sistema Oleodotti POL NATO.

In risposta al parere del **Distretto Idrografico del Fiume PO**:

- linea di esondazione per tempi di ritorno 200 anni: Si provvede a modificare la norma del PSC in coerenza con le specificazioni fornite;

In risposta al parere della **Soprintendenza ai Beni archeologici**: si prende atto di quanto evidenziato in relazione ai citati Ambiti di nuovo insediamento AN o di riqualificazione AR. In particolare:

- le schede relative agli Ambiti AN.4, AN.5, AN.6 in loc. Crespellano (Comune di Valsamoggia) e AN9, AN10, AR.s6, AR.s6, AR.s8, AR.S12 in Comune di Zola Predosa; vengono integrate nel riquadro "Limiti e condizioni di sostenibilità" del punto 2, lett. c) con l'indicazione che tutti gli interventi comportanti modifica dell'assetto del sottosuolo per una profondità

maggiore di cm. 50 dal piano di campagna siano assoggettati al parere della Soprintendenza;

- nel medesimo modo viene integrata la scheda relativa all’ambito APS.i1 in loc. Crespellano in Comune di Valsamoggia, nel caso di interventi comportanti modifica dell’assetto del sottosuolo per una profondità maggiore di cm. 150;
- vengono inoltre apportate modifiche nell’articolato del PSC con l’espresso richiamo delle norme dell’art. 90 del D.Lgs 42/2004 e dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016;
- i riferimenti contenuti nelle Norme di PSC alla “Soprintendenza per i beni archeologici” vengono sostituiti con “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara”;
- per quanto riguarda l’adozione della Carta delle potenzialità archeologiche, essa non era argomento del procedimento di Variante adottato, per cui, pur riconoscendone l’utilità, se ne rimanda l’elaborazione ad un successivo procedimento di variante al PSC;
- rispetto alla tutela architettonica e paesaggistica e alla Tavola dei Vincoli che recepisce i provvedimenti emessi a seguito della verifica di interesse culturale di alcuni beni ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali, si ribadisce quanto già riportato nell’Allegato A alla Relazione alla Variante al PSC 2015 in riferimento alla “... presa d’atto della precisazione relativamente alla quale non vi è nulla da riscontrare in relazione al fatto che il procedimento è già previsto e disciplinato dal D.Lgs. 42/2004 ...”.

Stralcio “Istruttoria di VAS/VALSAT ai fini dell’acquisizione dell’Intesa della Città Metropolitana sulla Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) ...” Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE

Centro cinofilo

- In relazione all’aumento di carico urbanistico, dal quale deriva la stima dei flussi veicolari, non è stata espressa nel documento di VALSAT alcuna valutazione e non c’è stata integrazione.
- Il tema della non ammissibilità di nuova edificazione (art. 11.4 del PTCP) non viene risolto.

La modifica al RUE prevede ancora per il sub-ambito la possibilità di nuova costruzione (NC) con superficie utile (SU) complessiva pari a 3.600 mq, dei quali solo 600 derivano da capacità edificatoria non utilizzata nell’ATP Campo da Golf, del quale il centro cinofilo rappresenta un’estensione.

Come già rilevato dalla Città metropolitana in sede di espressione delle riserve, trattandosi di un ambito rurale, l’insediamento di attività sportive e ricreative è ammesso solo nei casi in cui la loro esecuzione non comporti la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate (art. 11.4 del PTCP).

Le tensostrutture previste dalla modifica al RUE rientrano nella definizione di “edificio” (DGR n. 922/2017). L’installazione di 3.600 mq di strutture (amovibili o meno), oltretutto descritta come NC con SU (Nuova Costruzione con Superficie Utile) costituisce un’ampia superficie pavimentata.

Alla luce delle considerazioni ambientali già espresse nelle riserve e controdedotte dal Comune, al fine della sottoscrizione dell’intesa deve essere adeguato quanto segue:

- Deve essere esclusa, nel PSC e nel RUE, la possibilità che gli ampliamenti temporanei di SU in ambito rurale, richiesti per il Centro cinofilo, possano essere interpretati come un acquisito “diritto edificatorio”. Per l’ammissibilità di questi interventi è necessario limitare l’uso ammesso alle sole attività del centro cinofilo, senza alcuna possibilità, anche parziale, di uso turistico o residenziale o sportivo di nessun altro genere.
- Poichè la SU ammessa è di 600 mq e i restanti 3.000 mq sono concessi in via temporanea, questi ultimi non devono essere conteggiati nella superficie utile come se fossero attribuiti in modo permanente all’ambito.
- Il RUE e la convenzione con il proponente devono chiaramente escludere che la concessione

di uso rilasciata per il centro cinofilo si trasformi nel tempo in un diritto edificatorio. Al termine dell'attività del centro cinofilo le strutture installate devono essere rimosse e il terreno ripristinato a rurale.

- Nella specifica scheda di RUE deve essere prescritto il monitoraggio acustico come già indicato nelle riserve della Città metropolitana.

Campo volo

- Si conferma l'opportunità di verificare con ENAC se in merito alla previsione di un campo volo sia necessario od opportuno acquisire un loro parere o indicazioni attuative.
- In relazione all'aumento di carico urbanistico, dal quale deriva la stima dei flussi veicolari, non è stata espressa nel documento di VALSAT alcuna valutazione.

Alla luce delle considerazioni ambientali già espresse nelle riserve e controdedotte dal Comune, al fine della sottoscrizione dell'intesa si ritiene che debba essere prescritto quanto segue:

- Il campo volo non deve essere utilizzato nel periodo notturno (dalle 22 alle 6), fatte salve limitazioni più restrittive previste dalla normativa vigente.
- Deve essere effettuato un monitoraggio acustico comprendente anche il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale monitoraggio va prescritto nella scheda d'ambito del RUE.
- Per quanto concerne la previsione di nuova SU, che non è quantificata nel RUE, si rileva che analogamente al caso del centro cinofilo e con le medesime argomentazioni (rif. Art. 11.4 delle NTA del PTCP) non potranno essere previsti nuovi edifici che comportano nuova SU né superfici impermeabilizzate.

Come per il centro cinofilo, va dunque chiaramente esclusa nel PSC e nel RUE e successivamente nel POC la possibilità che eventuali capannoni adibiti ad hangar, qualora autorizzati temporaneamente, possano essere interpretati come un acquisito "diritto edificatorio". Per l'ammissibilità di questi interventi è necessario delimitare chiaramente l'uso ammesso che deve essere esclusivamente quello di campo volo senza alcuna possibilità anche parziale di uso turistico o residenziale o sportivo di nessun altro genere.

Valgono tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

Le conclusioni della Valutazione Ambientale

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sul PSC e sulla relativa ValSAT, richiamando la necessità di recepire le condizioni per l'intesa di cui al paragrafo 5 e l'allegato Parere motivato di ARPAE SAC.

Riscontro:

Si prende atto delle conclusioni riportate evidenziando che in relazione ai pareri/osservazioni espresse dai richiamati Enti nello specifico Documento denominato "Riscontro alle osservazioni presentate dagli Enti", approvato dai Comuni con gli atti deliberativi richiamati in premessa, ed a cui si rimanda, si è provveduto a "controdedurre" le stesse accogliendo le proposte di modifica o fornendo le dovute motivazioni nel caso di mancato accoglimento, come nel documento "Adeguamento alle Riserve formulate dalla Città Metropolitana" (anch'esso approvato con gli atti richiamati in premessa) ed in quello presente si è dato riscontro sia ai rilievi dei pareri/relazioni istruttorie di ARPAE - SAC che alle riserve formulate dalla Città Metropolitana di Bologna, nonché alle successive prescrizioni formulate nella fase di espressione dell'intesa da parte della stessa Città Metropolitana, adeguandosi alle stesse.